

Enti parco e rappresentanza degli interessi

Eugenio Falcone

Relazione presentata per il XV Convegno annuale del Club Giuristi dell'Ambiente, "Le aree protette e la sfida della biodiversità", Pescasseroli, 14 settembre 2013

SOMMARIO: 1. Premessa – 2.1. Autonomia e indipendenza dell'ente parco ... (segue) - 2.2. ... e sua chimica istituzionale: tra "Prove d'orchestra" e funzione catalizzatrice di interessi soggettivi per la protezione della natura - 3. La funzione catalizzatrice dell'Ente Parco come superamento degli schemi concettuali tradizionali relativi agli enti territoriali e come superamento degli strumenti di amministrazione negoziata degli interessi. Possibili approdi.

I progetti di riforma della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (*"Legge quadro sulle aree protette"*) in discussione in Parlamento riflettono visioni molto diverse (e in qualche caso opposte) sui connotati che l'Ente Parco dovrebbe assumere oscillando tra chi intende rafforzare ulteriormente i tratti "tecnici" dell'Ente Parco come Ente d'Amministrazione a cui è prevalentemente richiesto di tradurre le finalità istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale in strumenti ordinamentali e procedimenti autorizzatori determinati secondo criteri scientifici (ecologici) e chi viceversa vorrebbe "completarne" la *governance* complessiva quasi fino al punto di delineare l'Ente Parco come una figura "*composta*", quasi un irrocervo istituzionale: un po' Ente "*quasi territoriale*" di secondo livello (rispetto agli enti locali territoriali) in quanto esponenziale degli interessi espressi dalle istituzioni costituenti la comunità del Parco ovvero variamente espressi dalle varie categorie (es. agricoltori, pescatori) operanti nel territorio del Parco in vista dell'attuazione delle finalità ambientali utilizzando il metodo concertativo, un po' Ente meramente tecnico di amministrazione di tutela di interessi "*differenziati*" ambientali, un po' Ente di gestione del territorio.

Il perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale da parte dell'Ente Parco che, non limitandosi alle prerogative tradizionali di regolazione e autorizzatorie, sia di supporto all'elaborazione di strategie di gestione e all'implementazione di azioni di sviluppo autenticamente ecologiche, su cui favorire la convergenza degli interessi pubblici e dell'iniziativa privata presenti sul territorio, consentirebbe di offrire l'impalcatura istituzionale per la creazione di "*gerarchie intermedie nelle gerarchie del potere*" nella gestione dei territori considerati: ossia un laboratorio per sperimentare condizioni di esistenza e strategie di sviluppo ecologiche, nell'era della globalizzazione.

1. Premessa

In un recente saggio dal titolo *“il popolo degli dei”*¹ Giuseppe De Rita e Antonio Galdo si interrogano sui fenomeni tra loro correlati del *“furto di sovranità”* (con le domande *“dov’è il potere”* e *“dove si colloca la sovranità”*) e della *“fine della rappresentanza”*, tentando una difficile sintesi dei dati di osservazione delle grandi linee di tendenza della società italiana.

Quanto alla sovranità gli Autori osservano che *“lo Stato – nazione, perno della sovranità e della stessa democrazia rappresentativa durante tutto il Novecento, si è andato consolidando come l’istituzione in grado di consacrare il matrimonio tra potere e politica, tra interessi parziali e interessi generali, dove i primi avevano il loro spazio vitale all’interno dei circuiti della rappresentanza e i secondi erano il frutto della sintesi che si esprimeva attraverso l’architettura dello Stato – nazione. Poi i poteri privati hanno preso il sopravvento rispetto ai poteri pubblici, e la sovranità nel mondo globale si è trasferita in una dimensione sovranazionale, in uno spazio privo di confini territoriali e di ancoraggio con la società”*.

Pertanto, *“quanto alla sovranità sul territorio, gli stessi italiani (...) tendono a recuperare uno spazio nelle istituzioni più vicine”* dove nel *“corridoio di aspettative”* costituito da *“problemi e conflitti locali, vicinanza alla realtà quotidiana, risposte in tempo reale”* è rintracciabile l’emersione di una *“micro sovranità sul territorio”*.

Si tratta di una micro sovranità che si traduce in un’*“offerta di partecipazione degli italiani ad attività sul territorio, non più assorbita solo dalla politica e dalle sue istituzioni tradizionali, ma che si svolge, nei gruppi che svolgono attività in un preciso ambito territoriale. Si tratta di associazioni di volontariato, comitati o gruppi organizzatori su temi sociali e ambientali, comitati territoriali di rivendicazione”*, e nel web che tra *“forme sfrenate di narcisismo, sfoghi dell’ego, ipertrofia delle parole”* offre anche spazi di dibattito e diffusione dell’informazione ed *“avvicinamento ai luoghi della decisione... almeno nella realtà virtuale”*.

Il punto debole delle forme di micro-sovranità intercettate sul territorio, un po’ anarchiche che si inquadrano a fatica o per nulla nelle tradizionali architetture istituzionali del potere, è che *“non fanno sistema (...) non contribuiscono a creare gerarchie intermedie nelle gerarchie del potere, non formano l’impalcatura, l’architettura, le connessioni di una società che sente la frustrazione dell’irrilevanza”*.

Da questa faglia che attraversa le istituzioni occorre partire per avviare una riflessione sull’Ente Parco e sulla rappresentanza degli interessi, in primo luogo chiedendosi se possa ipotizzarsi che l’Ente Parco offra in quei territori dove opera, un’architettura istituzionale e politica – una sorta di laboratorio istituzionale - che, a partire dall’interesse generale (di livello nazionale, si diceva) alla protezione ambientale, consenta di convogliare l’offerta di microsovranità, attraverso e oltre gli interessi particolari e gli antagonismi dei gruppi di partecipazione, l’indignazione e il populismo, l’illusione virtuale del web, come presidio democratico tramite il quale il popolo può

¹ G. DE RITA – A. GALDO, *il popolo e gli dei*, Bari, 2014

avvicinarsi a suoi dei e le spinte e le persuasioni molto forti che i poteri privati esercitano sul territorio e sull'opinione pubblica, favorendo un circuito di rappresentanza che consenta di formulare strategie d'azione per la gestione del territorio.

2.1. AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL'ENTE PARCO ... (SEGUE)

Purtroppo, dagli studi sulla natura dell'Ente Parco non è facile trarre indicazioni giuridiche utili a dare una risposta sicura alla domanda se l'Ente Parco possa fungere, nei territori in cui svolge le proprie attività istituzionali, da architettura istituzionale di inclusione e coagulo di interessi particolari e non di rado antagonisti sull'uso e sviluppo del territorio, da una parte, e funzione di protezione dell'interesse naturalistico (di livello generale), dall'altra.

Si registra anzi sul punto una varietà di posizioni dottrinarie sulla natura dell'Ente Parco.

In primo luogo, si evidenzia la posizione di chi tende a negare *in nuce* la possibilità che l'Ente Parco possa costituire altro che un "Ente di amministrazione finalizzato alla protezione dell'interesse naturalistico", ossia una "struttura tecnica (...) proprio perché non possiede elementi di politicità, caratteristica che sottende la generalità dei fini e il potere di autodeterminazione dei medesimi".

Secondo tale posizione, infatti, "a differenza degli enti locali territoriali, l'Ente Parco non può essere collocato all'interno del circuito democratico – rappresentativo, come invece accade per quelle istituzioni che possiedono geneticamente un collegamento più o meno diretto (attraverso i noti strumenti di democrazia rappresentativa) con la popolazione. (...) L'Ente Parco non gestisce gli interessi della collettività territoriale ma interessi che spesso travalicano il semplice contesto locale poiché legati alla tutela dei valori naturalistici. Per tale ragione la decisione dell'Ente Parco sono indipendenti e non vincolate a immediati bisogni microterritoriali", dacché "proprio la potenziale discrasia tra l'interesse pubblico tutelato e l'interesse della collettività residente all'interno del parco è invero il punto cruciale sul quale si gioca la partita della protezione integrale"².

Altra posizione interpretativa ricava i tratti distintivi e "originali" degli Enti Parco "per differenza" rispetto ad "altri tipi di Enti" che pure presentano tratti di specificità, "quali gli enti di ricerca, le università" i quali, al pari degli Enti Parco e "al di là delle distinzioni che esistono sotto più profili, (...) assumono particolare rilievo per la loro indipendenza o autonomia pur sempre relativa in quanto funzionale a determinati fini" istituzionali: "il che avviene – in entrambi i casi – in presenza del fine di assicurare la tutela e la gestione di beni e valori non riferibili ad una comunità determinata o ad

² Sul tema, a titolo riassuntivo, vedi la posizione interpretativa di M. SALERNO, *La struttura organizzativa*, in *Le aree naturali protette – diritto ed economia* a cura di G. Di Plinio e P. Fimiani – Milano, 2008, 58-59.

*interessi parziali e settoriali, bensì a tutta la comunità nazionale e in sostanza a tutta l'umanità*³.

L'Ente Parco pertanto, assumerebbe i tratti di "ente di missione", dotato di autonomia e indipendenza, ossia un "ente con una missione stabilita dalla legge", con la "garanzia di poter perseguire e realizzare quella missione senza condizionamenti contingenti (...), con alcuni tratti simili alla posizione di indipendenza caratteristica di certi tipi di autorità o agenzie (così dette indipendenti per l'appunto), e non di tipo politico (come quella degli enti locali territoriali, esponenziali di comunità che possono determinare i propri fini)".

A differenza degli Enti territoriali, infatti, gli Enti Parco "hanno sì un territorio, ma tale territorio non è un aspetto, il riflesso dell'esistenza di una comunità (o gruppo) territoriale. Al contrario, da un lato è (o comunque dovrebbe essere) determinato secondo criteri scientifici (ecologici) e dall'altro lato, in base a valutazione di opportunità (politica, economica e culturale) ... in funzione di fini dal contenuto determinato: in breve, il desiderio di una qualità ambientale elevata in una certa area riferibili a tutta la comunità nazionale (e oggi forse possiamo cominciare a dire riferibili a tutta l'umanità)".

Coerente con le caratteristiche per così dire genetiche riconosciute agli Enti Parco è l'auspicio che il Parco diventi "un catalizzatore di un sentire comune che coinvolge più soggetti istituzionali e privati, compresi i residenti nell'area", anche se non fino al punto di ritenere che essi possano riflettere, come ente esponenziale, gli interessi della comunità del Parco.

Absit iniuria verbis, ma con coloriture anche sensibilmente diverse, le due posizioni sembrano lasciar scorgere in controluce la traccia di un "fantasma" che aleggia attorno alla caratteristica di "indipendenza" degli Enti Parco, quasi un sospetto: che l'indipendenza degli Enti Parco rispetto agli interessi singolari sul territorio e delle collettività di cui gli enti locali territoriali ivi stabilizzate costituiscono centri esponenziali, possa costituire lo strumento per veicolare - sia pure oggi limitatamente alla protezione "differenziata" della natura - "procedimenti giuridici" e metodi di per sé incompatibili con "un ordinamento ispirato al pluralismo", non dissimili dai "procedimenti" con cui "fino alla fine dello Stato fascista (...) lo Stato cercava di far prevalere i propri interessi su quelli degli enti indipendenti" (ossia "i comuni, le comunità montane, le province, i consorzi tra questi enti, le regioni") i quali, viceversa, "in un ordinamento ispirato al pluralismo sono tali anche giuridicamente perché traggono il proprio esistere da collettività diverse da quella statale, con interessi che possono essere anche antagonistici con quelli dello Stato"⁴.

³ C. DESIDERI, *Alla ricerca dell'Ente Parco*, in AA. VV. *Un'utopia istituzionale*, Milano, 2003, 80.

⁴ M. S. GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, Milano, 1988, 191- 192.

2.2. (SEGUE) ... E SUA CHIMICA ISTITUZIONALE: TRA "PROVE D'ORCHESTRA" E FUNZIONE CATALIZZATRICE DI INTERESSI SOGGETTIVI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Il sospetto è in sostanza, che l'Ente Parco, nella sua indipendenza ed autonomia costituisca un'autorità pubblica quanto meno ambivalente, con connotati non dissimili da quelli che nel film "Prove di orchestra" Federico Fellini attribuiva al direttore d'orchestra.

Qualcuno ha visto in questo film una lettura disillusa del regista di fronte alla parcellizzazione degli interessi – una replica delle antiche inclinazioni italiche al "particolare" - incapaci di inserirsi in una narrazione di più ampio respiro dell'interesse comune, della realtà italiana dell'epoca (che tante assonanze potrebbe ritenersi che abbia anche con l'oggi).

Il direttore d'orchestra sembra rispondere a una concezione della legge quasi cieca, governato dalla necessità e dall'ineluttabilità, un po' come l'Ente Parco quando si limiti a tradurre a livello regolamentare e nei procedimenti autorizzatori, quasi deterministicamente - secondo criteri scientifici (ecologici) - i fini istituzionali propri stabiliti dalla legge: *"io e miei orchestrali abbiamo solamente diffidenza tra noi: uno contro l'altro. Il dubbio che rovina il credere.... E così suoniamo noi insieme ma uniti solamente in un odio comune, come in una distrutta famiglia"*, ed ancora *"voi siete qui, io sono qui, le note salvano noi, la musica salva voi. Aggrappatevi alle note, seguite le note una dopo l'altra, noi siamo musicisti"*.

L'accostamento (dell'Ente Parco al direttore d'orchestra del film) è tutt'altro che fuori luogo ove si consideri la posizione dottrinarie di chi ha osservato che *"il diritto della legge 394 è rimasto indietro rispetto al diritto dell'ambiente, è di un'altra epoca. E' il diritto della società omogenea. L'istituzione dei parchi nazionali, infatti, fu di epoca fascista, cioè di una società programmaticamente ed ideologicamente omogenea. (...) La scienza giuridica che settant'anni dopo riproduce lo stesso schema giuridico di regolazione è una scienza giuridica che dorme"*⁵.

A dieci anni dall'emanazione della L. 394/1991, infatti lo stesso Autore osservava come, a differenza di quanto emerge dal dettato normativo, *"l'area naturale protetta fu un territorio, ora è una strategia"* e che *"nessuna istituzione è in grado di realizzare un obiettivo isolatamente"* in quanto *"i poteri pubblici non sono più strutturati in un ordinamento unitario quale fu lo Stato"* e sono esercitati da *"istituzioni differenziate per coordinate giuridiche"* che perseguono gli obiettivi istituzionali tanto più efficacemente, quanto più l'azione pubblica incida sulle *"scelte di interesse soggettivo"*, tramite *"strategie dinamiche che facciano leva sugli stessi interessi presenti nel territorio"* per ricercare azioni efficaci di tutela e valorizzazione ambientale.

⁵ F. SPANTIGATI, *Dieci anni dopo: la domanda politica di riduzione delle aree protette*, in AA. VV., *Un'utopia istituzionale*, cit., 113- 115.

In altro scritto, poi, dopo aver premesso che *“prima che essere rilevante come oggetto di proprietà, la terra è rilevante quale condizione di realizzazione di interessi determinanti per l'esistenza della comunità”*, osservava come *“la regolazione giuridica prodotta dal contemperamento della pluralità degli interessi (...) non si basa sulla attribuzione di tutela giuridica agli obiettivi di ciascuno, data dal diritto privato, ma sulla dinamica delle loro azioni e sui rapporti con gli apparati di potere. Il diritto pubblico non è più la decisione della volontà degli apparati di potere ottenuta con l'uso della forza, bensì è l'intervento degli apparati di potere di valutazione della qualità degli obiettivi degli interessi soggettivi per ottenerne il contemperamento, reso necessario dalla pluralità di interessi”*.

Una gestione del territorio, quella sopra preconizzata, perseguibile utilizzando *“poteri già oggi di fatto esercitati da Comuni... Enti Parco, associazioni di interessi collettivi di cittadini”* ed utilizzando *“strumenti legali esistenti (...) modificando gli schemi concettuali utilizzati”*⁶.

D'altra parte, come pure è stato osservato ed è dato constatare già oggi, almeno per i territori ricadenti in alcuni parchi naturali⁷, interessi singolari espressi da soggetti istituzionali (Enti locali territoriali, *in primis*) e privati presenti nel territorio del Parco e interessi di protezione ambientale (generali e di rilievo nazionale) in molti casi convergono e trovano come elemento *“catalizzatore”* l'Ente Parco medesimo.

Dacché, in definitiva se deve convenirsi che l'Ente Parco non possa ricondursi nel novero degli enti territoriali esponenziali di interessi espressi dai soggetti e comunità presenti nel territorio dove si svolge la sua attività istituzionale, non può sottacersi come realmente esso metta a dura prova lo *“schema concettuale”* sottostante la definizione di ente territoriale in quanto nel perseguire i propri obiettivi istituzionali di protezione ambientale in un territorio determinato non può fare a meno di operare un'efficace funzione catalizzatrice degli interessi soggettivi compresenti nel territorio in funzione di tutela e valorizzazione ambientale.

3. LA FUNZIONE CATALIZZATRICE DELL'ENTE PARCO COME SUPERAMENTO DEGLI SCHEMI CONCETTUALI TRADIZIONALI RELATIVI AGLI ENTI TERRITORIALI E COME SUPERAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE NEGOZIATA DEGLI INTERESSI. POSSIBILI APPRODI

Per quello che interessa ai limiti del presente lavoro, si osserva che i progetti di riforma della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (*“Legge quadro sulle aree protette”*) in discussione in Parlamento (proposte di legge AA. SS. nn. 119, 1004 e 1034) pur non sconvolgendo l'impianto della legge vigente, riflettono in realtà visioni molto diverse (e in qualche

⁶ F. SPANTIGATI, *La terra e il suo regime giuridico*, in *Agricoltura, istituzioni, mercati*, Milano, 2007, 135

⁷ Si permetta a tal proposito di rinviare al mio contributo sulla valorizzazione ambientale svolta dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Milano, 2006.

caso opposte) sui connotati che l'Ente Parco debba assumere: posizioni polarizzate tra chi intende rafforzare ulteriormente i tratti "tecnici" dell'Ente Parco come Ente d'Amministrazione a cui è prevalentemente richiesto di tradurre le finalità istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale in strumenti ordinamentali e procedimenti autorizzatori determinati secondo criteri scientifici (ecologici) e chi viceversa vorrebbe "completare" la *governance* complessiva degli enti Parco con la rappresentanza territoriale sia attraverso un rafforzamento del ruolo della comunità del Parco che del Consiglio Direttivo, quasi fino al punto di delineare l'Ente Parco: un po' come Ente "quasi territoriale" di secondo livello (rispetto agli enti locali territoriali) in quanto esponenziale degli interessi espressi dalle istituzioni costituenti la comunità del Parco; un po' come Ente sindacale che compone gli interessi delle varie categorie (es. agricoltori, pescatori) in vista dell'attuazione delle finalità ambientali avvalendosi del metodo della concertazione; un po' come Ente di amministrazione meramente tecnico di tutela di interessi "differenziati" ambientali; un po' come Ente di gestione del territorio, epigono dello Stato imprenditore novecentesco nella misura in cui si avvalga di taluni azioni tipiche dell'intervento dello Stato nell'economia: in sostanza una figura "composta"⁸, quasi una sorta di irrocervo istituzionale.

Per quanto sopra evidenziato, tuttavia, lo snodo su cui "si gioca" un'efficace gestione del territorio - non solipsistica e tuttavia indipendente e autonoma e non disattenta agli interessi soggettivi espressi nel territorio, tramite cui perseguire gli obiettivi istituzionali - da parte dell'Ente Parco, non sembra coincidere col tema della composizione degli organi di governo (se garantire maggiore o minore presenza, negli organi di governo degli enti territoriali locali o delle associazioni di categoria o di quelle portatrici di interessi diffusi ambientali) ma andrebbe principalmente rintracciato nel ruolo istituzionale e nelle modalità di esercizio da parte dell'Ente Parco delle sue prerogative (di cui eventualmente il tema di composizione degli organi costituisce implicazione).

Se la diversa composizione degli organi di governo dell'Ente Parco fosse meramente preordinato - eventualmente accompagnato dall'introduzione di "procedure" a ciò idonee - ad ampliarne la dialettica interna o a garantire una maggiore partecipazione alle decisioni da parte degli enti territoriali esponenziali degli interessi delle comunità del Parco, unitamente ad associazioni di categoria o associazioni ambientaliste (portatrici di vari segmenti di interesse e di interessi diffusi), a seconda della misura in cui questo avvenisse potrebbe concretizzarsi il rischio (oltre che di una dilatazione dei tempi⁹ di azione dell'Ente Parco) di una frantumazione della sua azione di protezione della natura - di rilievo nazionale - nei micro-interessi dei soggetti partecipanti.

⁸ L'espressione è di C. DESIDERI, *cit.*, 80 e ss., anche se in senso parzialmente diverso da quello utilizzato sopra.

⁹ E questo non solo per quanto avvertiva M. S. GIANNINI: "con un certo rammarico che quando i sociologi si occupano di burocrazia in realtà essi stanno tutti completamente nell'alveo del pensiero weberiano, della burocrazia come un gruppo che esercita, bene o male non importa come, il potere. (...) Invece occorre tenere presente che la burocrazia (...) non è solo persone ma (...)... procedure" e che (...) "la difficoltà è nella natura stessa" delle procedure dove "più sono le parti intervenienti in rappresentanza di interessi (...) più il tempo tecnico" per la loro definizione "si allunga". (M. S. GIANNINI, *Burocrazia e autonomie locali*, in *Scritti 1970-1976*, Milano, 83)

Viceversa, proprio al fine di evitare che la *“traduzione in valutazioni e azioni concrete e specifiche dei fini stabiliti dalla legge”* derivi da un esercizio dialettico e di composizione (nell’ambito degli organi dell’Ente Parco, e specialmente nel Consiglio Direttivo) tra i diversi punti di vista degli *“enti esponenziali”* portatori *“degli interessi delle rispettive comunità del Parco”*, sembra più aderente alla qualità e rilievo di interessi di tutela e valorizzazione ambientale affidati all’Ente Parco che, senza compromettere le esigenze di includere nel processo gli enti territoriali coinvolti e l’iniziativa privata, il rafforzamento delle istanze della comunità del Parco non metta in discussione il carattere eminentemente tecnico e l’indipendenza e autonomia istituzionale dell’Ente Parco.

Conservando la sua autonomia ma rieditando le tradizionali funzioni regolamentari e autoritative l’Ente Parco potrebbe offrire il supporto tecnico e istituzionale per l’elaborazione di strategie di gestione del territorio autenticamente ecologiche, favorire processi di coesione nell’azione degli enti territoriali presenti nel Parco e la convergenza *“dei comportamenti”* e dell’iniziativa privata, coerenti con gli obiettivi istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale¹⁰:

A qualche anno di distanza, alcune notazioni sul ruolo che l’Ente Parco sarebbe chiamato auspicabilmente ad assumere *“modificando gli schemi concettuali utilizzati”* - privilegiando un uso del diritto *“strategico e rivolto alla gestione”* che non si limiti *“a regolare i comportamenti ma cerchi di influire sulle finalità dei comportamenti... (la coscienza sociale vuole altro...)”* - risultano via via più attuali, se si tiene conto delle tensioni a cui sono sottoposti i territori, nonostante l’attività più o meno efficace di regolazione e l’esercizio tradizionale delle funzioni autoritative da parte degli Enti Parco, la dove essi sono presenti e operano.

Un rafforzamento delle prerogative di gestione territoriale nel senso sopra delineato consentirebbe all’Ente Parco di offrire *“l’impalcatura, l’architettura”* tecnica e istituzionale utile a *“fare sistema”*, *“a creare gerarchie intermedie nelle gerarchie del potere”*, corresponsabilità nella gestione dei territori considerati e *“connessioni”* nella prospettiva auspicata da De Rita e Galdo in premessa: quasi un laboratorio per avviare processi di identificazione e sperimentazione di condizioni di esistenza e elaborazione di strategie di sviluppo territoriale in una prospettiva autenticamente ecologica, nell’era della globalizzazione¹¹.

¹⁰ In alcuni casi potrà anche rendersi opportuno promuovere o costituire direttamente, per i propri fini istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale, enti di gestione anche in forma imprenditoriale che contribuiscano – nei modi e per il tempo strettamente necessario - a dare impulso ai processi di sviluppo del territorio di segno ecologico delineati, a *“fare sistema”*, a rafforzare gli interessi *“soggettivi”* del territorio valutati come coerenti con i suddetti obiettivi istituzionali e in definitiva a svolgere così un’efficace funzione di tutela ambientale tramite azioni di coesione, resa necessaria dalla pluralità di interessi, degli interessi particolari presenti nel territorio, almeno fintantoché le attività avviate non possano procedere in autonomia di gestione (ma non con finalità autonome rispetto all’esigenza di coesione territoriale).

¹¹ Proiezione non priva di suggestione in cui la struttura autonoma e indipendente degli Enti Parco può trovare assonanze con esperienze di gestione di territori dei grandi monasteri nel Medioevo. In primo luogo Cluny: *“con questo accordo Guglielmo (...) trovava il modo per rendere più intensa la propria presenza in quella zona. La fondazione di un monastero su questa proprietà corrisponde ad un pio intendimento, naturalmente, ma si inserisce nella medesima linea d’interesse: anche se stabilisce che da*

questo giorno gli stessi monaci ivi raccolti, non siano soggetti al giogo né nostro né dei nostri parenti, né di qualunque potestà terrena, e neppure ai fasti della maestà regia” (G. M. CANTARELLA, I monaci di Cluny, Torino, 1997, 20); ma anche “in via ordinaria era esclusiva competenza del Capitolo di Camaldoli, cioè dell’assemblea della comunità prendere tutte le decisioni necessarie per garantire la buona gestione della foresta. In quelle assemblee spettava al priore (economo) dell’Eremo presentare proposte; dopo discussione si procedeva a votazione segreta: decideva solo la maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) . La proposta approvata passava agli atti capitolari e neppure il priore poteva modificarla. Qualora questo si fosse verificato il responsabile, fosse anche il priore generale, incorreva nella scomunica. E non sembri esagerato il provvedimento, dal momento che la decisione era stata presa dalla comunità in modo solenne e trasgredirla poteva significare rompere la comunione. (...) Le maggiori preoccupazioni della suddetta legislazione erano: 1) la custodia della foresta e, in particolare degli abeti, non intesa come imbalsamazione. La foresta era viva e sacra, e perciò doveva essere nutrita con un premuroso avvicendamento che la rinvigorisse. Per il mondo cristiano il sacro non è statico ma è dinamico.; 2) la regolamentazione del taglio degli abeti controllato da disciplina ferrea; 3) la piantagione degli abeti (...) vi fu fissato un numero minimo di 4-5000 abeti all’anno. Anche questo numero andò crescendo, fino ad arrivare ai 30.000 annui nel 1801.; 4) la vendita di abeti. La prima documentata risale al 1313 (...) Ciò intensificò il rinnovamento ciclico della foresta che però non fu mai sottoposta a sfruttamento irrazionale. Essa fu sempre difesa, anche quando si prospettò la soppressione” (S. FRIGERIO, Il Codice Forestale camaldolese, a cura di F. Cardarelli, ed.. Ente Italiano della montagna, 2004, 24).